



Segreteria provinciale di Verona

Sede di Verona:

via E. Duse, 20 – 37124 Verona tel. 045915777 e 0458340923 fax 045915907 veneto.vr@snals.it veneto.vr@pec.snals.it

Sede di Legnago:

via Frattini, 78 – 37045 Legnago tel 0442601546 fax 044228999 e-mail:legnago@snalsverona.it

SPECIALE


dello Snals Confisal di Verona

a cura del Prof. Renzo Boninsegna




APE(anticipo pensionistico) SOCIALE
dipendenti comparto S C U O L A
per possibile cessazione dal 01/09/2017

EMANATO E PUBBLICATO IN G.U. IL DPCM



Scadenza domande all'INPS per accertamento diritto 15/07/2017



**E' stato pubblicato in G.U.n.138 del 16-6-2017
IL DECRETO DEL Presidente del Consiglio dei Ministri
(DPCM) 23 maggio 2017, n. 88 relativo a:
APE(anticipo pensionistico) SOCIALE**

Il DECRETO DEL Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) entra in vigore il **17/06/2017**


Dettagli su APE SOCIALE tratti, con aggiornamenti, dalla SCHEDEA pubblicata dall'INPS
(vedasi link al termine di questo SPECIALE)

COS'E'

Si tratta di un **SUSSIDIO** sociale **max € 1.500 mensili(LORDI)**
pensato per accompagnare **fino alla pensione di vecchiaia** persone in
PARTICOLARI SITUAZIONI CHE NECESSITANO DI AIUTO
La durata massima del "SUSSIDIO" è di 3 anni e 7 mesi
e.....pertanto l'età MINIMA per accedere all'Ape sociale **è di 63 anni.**

E' disciplinato dall'art. 1 comma 179 e seguenti LEGGE 11 dicembre 2016, n. 232

IL SUSSIDIO E' A CARICO DELLO STATO E NON DEVE ESSERE RESTITUITO.



L'APE SOCIALE HA NATURA "SPERIMENTALE" e quindi

può essere richiesta FINO AL 31/12/2018

A CHI SI RIVOLGE


Ai lavoratori, dipendenti pubblici e privati, autonomi e ai lavoratori iscritti alla gestione separata che si trovino in una delle seguenti condizioni:


- A. disoccupati che abbiano finito integralmente di percepire, da almeno tre mesi, la prestazione per la disoccupazione loro spettante. Lo stato di disoccupazione deve essere conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura obbligatoria di conciliazione prevista per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo ²
- B. assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente (genitore, figlio) con handicap grave ³
- C. sono invalidi civili con un grado di invalidità pari o superiore al 74%|

¹ Il beneficio è riconosciuto, a domanda, nel limite 300 milioni di euro per l'anno 2017, 609 milioni di euro per l'anno 2018, 647 milioni di euro per l'anno 2019, 462 milioni di euro per l'anno 2020, 280 milioni di euro per l'anno 2021, 83 milioni di euro per l'anno 2022 e 8 milioni di euro per l'anno 2023


² art.7 della legge n.604/1966

³ art.3, comma 3, legge 104/1992

 D. lavoratori dipendenti che svolgono da almeno sei anni in via continuativa un lavoro particolarmente difficoltoso o rischioso all'interno delle seguenti professioni:

- Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici
- Conduuttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni
- Conciatori di pelli e di pellicce
- Conduuttori di convogli ferroviari e personale viaggiante
- Conduuttori di mezzi pesanti e camion
- Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni
- Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza
- Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido 
- Facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati
- Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia
- Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti.

PRECISAZIONE



Tra i lavori "GRAVOSI" rientrano quelli svolti dal personale in servizio presso:

nido e micronido; servizi integrativi; sezioni primavera scuole dell'infanzia statali e paritarie.

Da.....almeno sei anni è stato modificato dal DL N.50 DEL 24/04/2017


Il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, con l'articolo 53-comma 1°- ha modificato l'articolo 1, comma 179, della legge n. 232 del 2016, disponendo quanto segue:

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 179, lettera d), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le attività lavorative di cui all'allegato C si considerano svolte in via continuativa quando nei sei anni precedenti il momento di decorrenza dell'indennità di cui al comma 181 della medesima legge le medesime attività lavorative non hanno subito interruzioni per un periodo complessivamente superiore a dodici mesi e a condizione che le citate attività lavorative siano state svolte nel settimo anno precedente la predetta decorrenza per un periodo corrispondente a quello complessivo di interruzione".

Il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 è stato approvato in via definitiva dalla Camera e poi dal Senato nella seduta del 15/06/2017.



NOTA



La disposizione, in sostanza, consente il recupero nel settimo anno prima del pensionamento dei periodi di interruzione lavorativa (esempio aspettativa senza assegni) presenti negli ultimi sei entro un massimo di 12 mesi.

REQUISITI

Per ottenere l'indennità è necessario avere, al momento della richiesta, i seguenti requisiti:

- almeno 63 anni di età
- almeno 30 anni di anzianità contributiva. Solo per i lavoratori che svolgono attività difficili o rischiose l'anzianità contributiva minima richiesta è di 36 anni
- maturare il diritto alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi
- non essere titolari di alcuna pensione diretta.

L'accesso al beneficio è inoltre subordinato alla cessazione di qualunque attività lavorativa anche autonoma.

IMPORTANTE



Per percepire l'indennità (APE SOCIALE) nel corso del 2017 si deve:

1)PRESENTARE DOMANDA ALL'INPS DELLA PROVINCIA DI RESIDENZA per accertare il diritto alla prestazione ENTRO IL 15/07/2017 e comunque QUANTO PRIMA;

2)POSSEDERE ALL'ATTO DELLA DOMANDA I REQUISITI DI:

- b)assistere da almeno 6 mesi familiare (o l'unito/a civilmente)convivente di 1° grado con handicap GRAVE di cui alla legge n.104/1992 art.3-comma 3°-;**
- c)invalido almeno al 74%;**

3)MATURARE ENTRO IL 31/12/2017:

- ANNI 63 di età e quindi essere nato entro il 31/12/1954;**
- ANNI 30 OPPURE 36(LAVORI GRAVOSI) di anzianità contributiva.**
- periodo almeno trimestrale di conclusione della prestazione per la disoccupazione**
- periodo di svolgimento dell'attività lavorativa in via continuativa (6 anni) LAVORI GRAVOSI.**

Il beneficio è riconosciuto, a domanda, nel limite 300 milioni di euro per l'anno 2017

Quindi non sarà riconosciuto a tutti i richiedenti e.....

L'INPS deve stabilire una graduatoria, quando il monitoraggio rivela che le risorse disponibili non consentono l'accoglimento di tutte le domande e nel preparare tale "graduatoria" si dovranno seguire due criteri di priorità che sono: la data di raggiungimento del requisito anagrafico per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia e, in caso di parità, la data di presentazione della domanda

Quindi.....chi è più anziano di età sarà.....meglio collocato in graduatoria.

l'INPS, ricevendo la domanda, attesterà anche l' "orario esatto" della sua presentazione.

IMPORTANTE



Per chi ha già presentato domanda prima dell'entrata in vigore del DPCM l'INPS precisa: Eventuali istanze già pervenute alle Sedi territoriali INPS, indipendentemente dal canale e dalla modalità utilizzata dal richiedente, non potranno essere prese in considerazione e gli interessati dovranno presentare domanda dall'entrata in vigore del DPCM.

vedasi messaggio inps 2464/2017 scaricabile con link riportato al termine speciale

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

Alla domanda di riconoscimento delle condizioni per l'accesso all'APE sociale SI DEVE ALLEGARE:

1) DICHIARAZ SOST. ATTO NOTORIETA' circa la sussistenza al momento della domanda o il realizzarsi entro la fine dell'anno delle condizioni

2) i seguenti altri documenti:

PER I DISOCCUPATI: la lettera di licenziamento, di dimissioni per giusta causa o il verbale di accordo di risoluzione consensuale

PER ASSISTENZA PARENTE 1° GRADO CONVIVENTE CON HANDICAP

la certificazione attestante l'handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992 del coniuge, della persona in unione civile o del parente di primo grado, convivente cui presta assistenza;

Per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità è possibile conseguire una sola APE sociale

PER INVALIDI ALMENO AL 74%:

verbale di invalidità civile attestante un'invalidità a suo carico di grado almeno pari al 74 per cento

PER DIPENDENTI CON LAVORO GRAVOSO (DOCENTI SC. INFANZIA)

una busta paga, una dichiarazione del datore di lavoro, redatta su un apposito modulo predisposto dall'INPS o, nelle more della sua predisposizione, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante i periodi di lavoro prestato alle sue dipendenze, il contratto collettivo applicato, le mansioni svolte

..... RIASSUMENDO:

Con l'entrata in vigore del DECRETO DEL PRESIDENTE CONSIGLIO DEI MINISTRI I DIPENDENTI DEL COMPARTO SCUOLA CHE SONO IN POSSESSO DEI REQUISITI RICHIESTI PER ACCEDERE ALL' APE SOCIALE

devono presentare:

domanda di riconoscimento delle condizioni per l'accesso all'APE sociale
alla sede INPS di residenza

IMPORTANTE



La domanda di "accertamento" delle condizioni per accedere all'APE SOCIALE DEVE ESSERE PRESENTATA APPENA POSSIBILE PER "COLLOCARSI" IN GRADUATORIA ALLA POSIZIONE "UTILE" PER POTER ACCEDERE
ALLA PRESTAZIONE .

“L'INPS annota sulla domanda la data e l'orario esatto di ricevimento, rilasciandone ricevuta all'interessato”.

L'INPS ha tempo fino **al 15/10/2017** per monitorare le domande ricevute e per preparare la GRADUATORIA degli aventi diritto.

I P O T E S I



In attesa che il MIUR emani DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA SCUOLA sembra logico ipotizzare che saranno ,per analogia, utilizzate le procedure indicate per i dipendenti scuola beneficiari **dell'8^ SALVAGUARDIA.**

Q U I N D I.....



Quando L'INPS comunica all'interessato che ha maturato le condizioni per accedere **all'APE SOCIALE e che rientra TRA I BENEFICIARI** il dipendente scuola **DEVE:**

1)presentare le dimissioni seguendo le istruzione che saranno emanate con apposita circolare del MIUR;

**2)presentare on line tramite PATRONATO INPAS DI VERONA
DOMANDA DI ATTRIBUZIONE APE SOCIALE IN QUANTO BENEFICIARIO**

ALTRE PRECISAZIONI su APE SOCIALE

DURATA

L'indennità è corrisposta ogni mese per 12 mensilità nell'anno, fino all'età prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia

IMPORTO

L'indennità è pari all'importo della rata mensile di pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione (se inferiore a 1500 euro) o pari a 1500 (importi mensili LORDI)

euro (se la pensione è pari o maggiore di detto importo) pare circa €1.238 NETTI

L'importo dell'indennità non è rivalutato

L'indennità è soggetta alla tassazione IRPEF quale REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE

(e non di pensione) ma.....NON VIENE APPLICATO il bonus 80 euro

Condizione particolare personale SCUOLA

In attesa della nota del MIUR sembra logico ipotizzare che per il personale del comparto SCUOLA i 63 anni di età devono essere maturati ENTRO IL 31/12/2017, ma la pensione sarà pagata

dal 01/09/2017 sulla base dell'anzianità contributiva maturata entro il 31/08/2017.

e comunque fino ad euro 1500 (importi mensili LORDI)

PER L'ANNO 2017

Per le sole domande presentate entro il 30 novembre 2017 l'APE sociale è corrisposta con decorrenza dalla data di maturazione delle condizioni

Pagamento TFS

Per i dipendenti pubblici che cessano l'attività e che richiedono l'APE sociale il TFS o TFR sarà pagato dopo 1 anno dal raggiungimento dell'età prevista per conseguire la **PENSIONE DI VECCHIAIA**

APE SOCIALE O CONGEDO BIENNALE RETRIBUITO?

Chi assiste da almeno 6 mesi familiare (o l'unito/a civilmente) convivente di 1° grado con handicap GRAVE di cui alla legge n.104/1992 art.3-comma 3°- con 63 anni entro 31/12/2017(o 31/12/2018)

può scegliere:

1) L'APE SOCIALE importo massimo lordo mensile di € 1.500 fino al raggiungimento età pensione di vecchiaia

2) Il congedo biennale, legge 51/2001 (articolo 42, comma 5), che è retribuito con un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione utile per la pensione ,ma non per il TFS(buonuscita).

Vediamo il PRO e il CONTRO

alla scelta del CONGEDO BIENNALE RETRIBUITO

PRO

Esempio un dipendente con 65 anni di età che assiste familiare convivente 1° grado con 104 ha vantaggio di chiedere il congedo biennale retribuito per 2 anni (se non lo ha già fruito) in quanto viene a percepire ogni mese una indennità pari allo stipendio e non circa € 1.238 netti mensili relativi all'APE SOCIALE.

Pertanto se l'indennità per congedo biennale è di € 1.700 NETTI MENSILI in 2 anni viene a percepire con $13^{\wedge} 1700 \times 26 = 44.200$

al posto di APE SOCIALE (non viene pagata la 13^{\wedge}) $1238 \times 24 = 29.712$

CON UNA DIFFERENZA DI EURO 14.488

Inoltre fruendo di 2 anni di congedo biennale retribuito vengono versati 2 anni in più di contributi che vanno ad aumentare l'importo della pensione di vecchiaia.

CONTRO

Per il dipendente che ha 63 di età nel 2017 si deve precisare che:
L'APE SOCIALE(richiesta per il 2017 o 2018) essendo SPERIMENTALE fino al 31/12/2018
UNA VOLTA CONCESSA **DURA FINO ALL'ETA' PENSIONE VECCHIAIA,**
mentre il congedo "biennale" se mai fruito DURA 2 ANNI ed inoltre
se ad esempio il genitore anziano viene a mancare prima di fine biennio
il dipendente DEVE TORNARE IN SERVIZIO.

**Quindila SCELTA DEVE ESSERE
VALUTATA ATTENTAMENTE.**

**SOLO PER GLI ISCRITTI ALLO SNALS è attivo
un servizio di CONSULENZA relativo a:**
1)CONTROLLO DIRITTO E MISURA APE SOCIALE
2)CONTROLLO PERIODI E SERVIZI AI FINI DEL TFS (buonuscita);
**SI DEVE PRENOTARE PRESSO LA SEGRETERIA
SNALS DI VERONA E LEGNAGO**

Per il **SOLO**  invio domanda pensione on line all'INPS
gestione Dip.Pubblici Cassa Stato di Verona
si può fruire del **SERVIZIO GRATUITO** presso:



Patronato INPAS CONFISAL


Sede provinciale di Verona: Via E. Duse, 20 37124 Verona

Tel. 045/8303490 fax 045/8388840 e-mail inpas.vr@gmail.com


O R A R I O UFFICIO Patronato INPAS CONFISAL VERONA

	dalle	alle	dalle	alle
Lunedì			15.30	19.00
Martedì	8.30	12.30	15.30	19.00
Mercoledì	8.30	12.30	15.30	19.00
Giovedì	8.30	12.30	15.30	19.00
Venerdì	8.30	12.30		

Il Patronato svolge la sua attività gratuitamente



A T T E N Z I O N E



Si avvisano i nostri iscritti di visitare nei prossimi giorni questo sito web

www.snalsverona.it

home page in alto PENSIONI

PER VISIONARE LE NUOVE SCHEDE SPECIALE

A P E S O C I A L E

CHE SARANNO VIA VIA REDATTE

A SEGUITO DELLA PUBBLICAZIONE DELLE NUOVE

CIRCOLARI INPS O NOTE DEL MIUR

